DIFESA

A PRO'

Delli Figli di Notargiacomo

CONTRO

Olimpia Trojano

Nel S. R. C.

A degnissima relazione del Sig.
Consigliere Commess.
D. SALVATORE GENTILE.

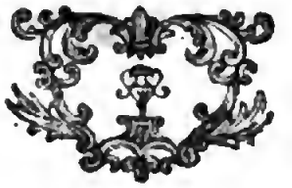

In Banca di Basile:
Scrivano Michele Pinto.

Digitized by Google

Digitized by Google

J. M. J.

QUantunque l'uomo ſia per ogni dritto portato a difendere ſe ſteſſo, e la ſua ſtima, che conſiſte nell'eſſere riputato (1) oſſervatore de' naturali doveri verſo Dio, ſe ſteſſo, e verſo gli uomini. Pure talvolt' avviene, che per l'avarizia dell'oro, e dell'argento divenuti l'idolo del ſuo cuore (2), non ſolo giudica lecito, e doveroſo, quel ch'è utile, non già quello, ch'è oneſto, ed obbligante, poſpponendo alla ragione quanto l'Autore della natura per lui creò (3); m'ancora conculcando ſe ſteſſo giunſe ſe ſteſſo a diffamare; qual diffamazione, come contraria a quel principio naturale, fu perciò dalle noſtre leggi (4) mai vera, e reale, ri-

(1) *Pufendorf. lib. 7. cap. 4. §. 1.*
(2) *S. Matth. cap. 6. v. 21.*
(3) *Geneſ. cap. 1. v. 28.*
(4) *L. mercalem Cod. de condict. ob turp. cauſ.*

putata *Turpitudinem suam allegandas*.

D. I. M.

El otto di uomini di sì fatta
Nunziante, il quale per l' amore
caduci si contentò d' infamie, cova
nie; come vedremo.
Nunziante Trojano della Universitá d
la Città di *Nocere di Pagani* a
dell' anno 1734. per l' amore, ed
disse portare ad *Eufemia* sua figlia,
faro Natargiacomo suo Genero donò (
irrevocabile tra vivi alli figli nati,
da detta *Eufemia*, ed a *Cristofaro* e
beni riservandosi in vita, soltanto l
di essi, con l' espresso patto di do
donatarj contribuire ad *Olimpia* altra
docati duecento tanto per le doti
quanto materne.
Alli dodeci del mese di Agosto dello st
il sudetto donante con altro publico
to (2), confermò la sudetta donazione
Indi il detto *Nunziante* alli cinque del
Gennaro dell' anno 1735. fece il suo
testamento (3), in cui dopo avere instituì
Eredi universali, e particolari quattro

(1) *Fol.* 3.
(2) *Fol.* 36.
(3) *Fol.* 27.

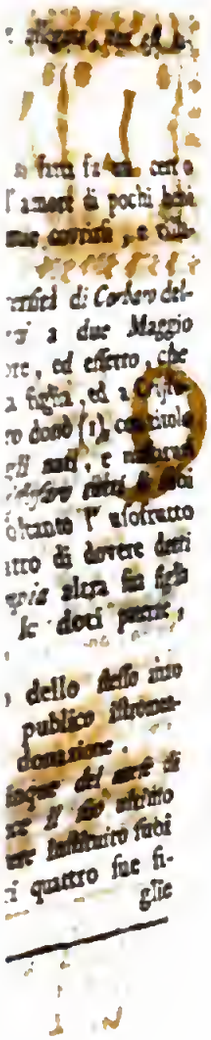

glie femine incluſa *Eufemia* Madre de' donatarj, dichiarò in detto teſtamento, che lui nell' anno paſſato fu indotto da *Criſtofaro* ſuo Genero a fare in beneficio de' ſuoi figli nati, e naſcituri donazione di tutti li ſuoi beni, che fu da lui con altro publico iſtromento meſi dopo confermato, ma come ella fu fatta ſenza ſua volontà, fu perciò da eſſo teſtatore meſi dopo rivocata con altro iſtromento per mano di *Notar Nicolò Giordano* (quale preſſo gli atti non eſiſte) e che non oſtante detta rivoca fu di nuovo indotto dal ſudetto *Criſtofaro*, pochi altri giorni dopo con altro iſtromento rogato per mano del *Notar Andrea Scafati*, (che parimente non eſiſte) a confermare in preſenza del Giudice della local Corte le prime donazioni, le quali come fatte da lui, che non ſtava *in retti ſensi* rivoca, caſſa, ed annulla col ſudetto teſtamento.

Non contento il *Nunziante* di queſta ſua ultima teſtamentaria diſpoſizione, ma per dimoſtrare forſe la ſua volontà ſempre varia, ed incoſtante alli venticinque del meſe di Maggio del ſudetto anno 1735. rivocando qualſiſia altra diſpoſizione, con altro publico iſtromento rogato per mano di Notar *Nicola Ferrajuolo* donò (1) tutti li ſuoi beni ad *Olimpia Trojano* altra ſua figlia, ed in detto iſtromento, parlando delle donazioni formate in beneficio de'

(1) *Fol.* 12.

figli di *Notar Giacomo*, ſiccome
ſtamento aſſeriſce avere quelle fa
che non ſtava in retti ſenſi, e
iſtrumento confeſſa, che come el
teneva prattica diſſoneſta con una
di freſca età per nome *Nicoletta* d
la convicina Terra di *Angri*, e
danari per mantenere la medeſima
trarſi dalle continue veſſazioni di ſ
e figlia, (cioè *Olimpia*) da cui fu
coletta baſtonata, che non aveſſe
più, e converſata con detto *Nun*
Padre, perlocche richieſe *Criſtofaro*
como ſuo Genero, affinche l' aveſſe
ſtrato qualche ſumma di danaro, ch
mente li biſognava per ſpeſare detta
ſia, e per portarla nella Città di *N*
altri luoghi; e che da detto *Criſtofa*
offerta detta ſumma, purchè li aveſſe
nazione di tutti li ſuoi beni, al che
lui divenuto quaſi furioſo per l' affet
amore portava a detta *Nicoletta*, con
formare in beneficio de' figli di detto *C*
donazione di tutti li ſuoi beni; e l'iſtes
ſa in detto iſtrumento repliccata parlando
conferma di detta donazione; in manie
conchiude, che eſſendo ſtata detta don
eſpiſcata da *Criſtofaro* per cauſa turpe n
abbia, nè ſi deve avere conto di eſſa.

Con queſte varie donazioni, e teſtamento m
detto *Nunziante* alli 21. del meſe di A
dell' anno 1735. C

Comparvero nell'anno 1767. nel S. R. C. (1) li figli di *Notar Giacomo* non avendo prima di detto tempo per la loro minor'età avuta ſcienza di detta donazione, *& rei vindicatione* domandarono il poſſeſſo de' beni di detto *Nunziante* a loro ſpettanti in virtù di detta donazione dell'anno 1734. Fu notificata queſta domanda (2) ad *Olimpia Trojano*, la quale iſtituì ſuo Procuratore (3), e preſentando (4) altro iſtrumento di donazione dell'anno 1735. formato da detto *Nunziante*, parimente di tutti li ſuoi beni in ſuo beneficio, dòmandò con ſua iſtanza (5) ripellerſi *a limine judicii* li ſuddetti figli di *Notargiacomo*, ed inſieme essere mantenuta nel poſſeſſo di detti beni, ne' quali pacificamente dalla morte di *Nunziante* fino a quel punto ſi rattrovava, ſenz'averſi conto, della prima donazione in beneficio di detto *Notagiacomo*, come fatta per cauſa turpe.

Ma come li detti figli di *Notargiacomo* comparvero dopo l'elaſſo di anni trenta, ſi credè dal Procuratore di eſſer eſtinta la via eſecutiva di detto iſtrumento di donazione, non badando, che l'effetto, ed eſecuzione di ella fu concepi-

(1) *Fol.* 1.
(2) *Fol.* 8.
(3) *Fol.* 9.
(4) *Fol.* 12.
(5) *Fol.* 13.

to dopo la morte *conjunctim* tanto
Nunziante : quanto della ſua mo
Cavaliere, che ſegul alli 25. Febr:
no 1751.; onde diede il conſenſo ,
domanda di detti *Notargiacomo* ſi
tito termine ordinario , locchè , e
compilato dall' una , e dall' altra p
lo ſtato oggi il S. R. C. di eſamin
detta donazione fatta in beneficio
Notargiacomo , quantunque per ca
come aſſeri non ſolo il donante ,
vien coſtantemente depoſto ſu l' arti
do dalli teſtimonj da *Olimpia* a ſua
prodotti ſia valida , o nulla , com
tende

All' incontro ſcrivendo per li figli di A
mo per quanto comporta la mia deb
viderò la preſente difeſa in quattro

Nel primo dimoſtrerò , che per dritto
le promeſſe naſcenti da cauſa illeci
forza di obligare .

Nel ſecondo anderò eſaminando quale f
pete a *Nicoletta Criſtiano* , ſe quell
vitricio , di *Pellicato* , o *Concubinato* .

Nel terzo dimoſtrerò , che quantunque
Nicoletta lo ſtato di *Pellicato* , ſem
leggi proibito , pure alli figli di *Not*
compete contro *Olimpia* la *rei vindic*
ſudetti beni , naſcente dal dominio
mandato nell' atto della donazione, qu
per cauſa turpe .

Nel quarto dimoſtrerò, che la detta donazione; quantunque ſia formata per cauſa turpe, pur' ella in vero dritto, turpe non può dirſi.

CAPO UNICO

§. I.

In cui ſi dimoſtra, che per dritto di natura le promeſſe naſcenti da cauſa turpe, ed illecita, hanno forza di obligare.

GRozio (1) ſoſtiene, che ogni promeſſa naſcente da patto turpe, e vizioſo, è pur ella viziosa, non per altro, ſe non per eſſere allettante all' adempimento di un fatto enorme; ma qualora è già queſto compiuto, allora, perchè ceſſa detta promeſſa di eſſere allettativa, ceſſa inſiememente di eſſere vizioſa, e per conſeguenza conchiude *perpetrato crimine* ha forza di obligare il Promiſſore. *Puf-*

(1) *Lib. 2. cap. 11. §. 9. de jure Bel. & Pacis.*

Puffendorfio (1) a cui pare, che full
piaccia l' addotta dottrina, non
di conchiudere con altre più ital
che le promeſſe da cauſe turpi naſc
forza di obligare il Promiſſore, f
che avvegnachè elle non ſiano pe
forz' alcuna ſottopoſte, ciò non
promiſe, in quanto a ſe rinunciand
naturale, facoltà concede ad altri d
tendere quanto promiſe, ancorchè in
Coccejo (2) allodando tal punto con
energia maggiore di quello di *Grozi*
fendorf., diſcernendo la promeſſa
ſa, conchiude, che la promeſſa
zioſa, quantunque la cauſa, per cui
ſia vizioſa, full' eſempio. Se taluno
centó a Tizio, *ut furtum faciat*, in
ſo la promeſſa di cento è valida, per
preſa nella poteſtà del *Promiſſore*, c
nendo, diſpone entro li limiti di quel
tà della natura ad ognuno conceſſa; ma
ſa, *ut furtum faciat*, è vizioſa, perch
la poteſtà del Promittente, che in guiſa
nendo, verrebbe del dritto altrui a diſ
Ecco che lo ſplendore della natura parlante
cunque varia nel modo, è fiſſo però ſul
punto, con francamente determinare;
promeſſe naſcenti da cauſe turpi, ſieno
per dritto di natura,

(1) *Lib.* 3. *cap.* 9. § 3. *de jur. nat. G*
(2) *à Grotio d. loc.*

E' tanto chiaro, ed obligante queſto principio, che *Giuda* (1) giunto che fu nella ſua mandra, toſto ſpedì un ſuo Paſtore per la volta di *Temar*, per adempire a quanto l'aveva promeſſo, e non già come taluni dicono, per ripetere ciò che in pegno aveva nelle di lei mani laſciato, poichè le parole di *Giuda*, proferite nel ritorno del ſuo Paſtore, fanno evidentemente conoſcere aver ello ſpedito, non già per ripetere ciò che diede in pegno, ma per attendere alla promeſſa, a cui per dritto di natura ſi conoſceva obligato, quantunque naſcente da patto turpe, *habeat ſibi certe non mendacii arguere non poteſt, miſi hædum, quem promiſeram*.

Nè giova chi il contrario aſſeriſca non avere tali promeſſe vigore alcuno, poichè nelle ſagre carte era vietato indurre (2) nella caſa del Signore il danaro dal poſtribolo ricavato, ed altresì perchè non vollero li Sacerdoti (3) riporre nel *Gazzo-Filacio* il danaro riportato da *Giuda*, per la vendita di *Gesù Criſto*, perchè prezzo di ſangue. Poichè da queſti luoghi fortanto ſi deduce, ch' era a Sacerdoti vietato appropriare ad uſo ſagro ſimil danaro, ma non già eſſer ella una ingiuſta eſazione per colui, che ne ha acquiſtato dritto, in virtù di patto, quantunque turpe.

Poſſo-

(1) *Gen.* 38.
(2) *Deuteron.* 23. 18.
(3) *S. Matth.* 27. 6.

Poſſono oggi li figli di *Notargiacomo* a
ſu tali ferme dottrine francamente aſſ
la donazione da *Nunziante* in loro
fatta, quantunque ſi voglia per cauſ
ſii valida per dritto di natura, perch
nante donò ciò che poteva, in virtù
facoltà ad ognuno dalla natura conceſſ
re, ancorchè la cauſa, per cui donato
foſſe vizioſa.

Avendo per dritto di natura pienamente
che le promeſſe per cauſa turpe hann
di obligare, potrei per dritto comune
vare queſto punto, preciſe con due ſoli
la prima rapportata da *Vulpiano* (1) nell
ſotto il *tit. de donationib.*, la ſeconda d
deſimo Giureconſulto (2) nel §. 3. della
ſotto il *tit. de condict. ob turpem cauſam*
quali chiaramente rilevaſi, che le promeſ
ſieno donazioni iſteſſe originate da cauſa
ſono valide, e lecite. Ma come *Olimpia*

(1) *Adfectionis gratia neque honeſtæ, inhoneſtæ donationes ſunt prohibitæ, honeſt ge benemeritos, amicos, & neceſſarios, inhu circa meretrices.*

(2) *Sed quod meretrici datur, repeti non teſt, ut Labeo, & Marcellus ſcribunt, ſed ratione, non ea quod ut riuſque turpitudo v tur, ſed ſolius dantis, illa enim turpiter fa quod ſit meretrix, non turpiter accipere, cum meretrix.*

opporre, che dette leggi riguardono il solo meretricio, che ne' tempi di Roma fu permesso, e tolerato, non possono elle adattarsi al caso nostro, stante *Nicoletta Cristiano*, come appare dalla confessione di *Nunziante*, e dalle pruove testimoniali, meretrice non era, ma donna libera; perciò stimo necessario esaminare prima quale stato possa a detta *Nicoletta* appropriarsi, se quello di *Meretrice*, di *Pellice*, o di *Concubina*, ed indi qualsisia stato le competa, se sia dalle Leggi proibito, e vietato.

§. II.

In cui si esamina quale stato compete a Nicoletta Cristiano, se non quello di Meretrice, Pellicato, o Concubinato.

PRima delle Leggi *Giulia*, e *Papia Poppea*, o sia nel principio dell' Impero Romano, erano severamente, tanto il *Pellicato*, quanto il *Concubi-*

cubinato vietati, e puniti per legge
Pompilio al rapporto di *Gellio*, e
dritto (1) *Papiriano* trascritta (2), co
fame veniva quella donna reputata ch
lava il suo corpo con chi era marito
chè non solamente presso li Romani,
cora presso li Greci questa sì fatta fo
legitimo *Concubito*; senza distinzione,
indifferentemente vietata, or col nome
lice, or di *Concubina* nominavasi, ed
Giunone, appo *Plauto* (3) *Pellice* chiam
mena, che col suo marito *Giove* avev
fato; e *Dejanira* appresso *Ovid.* (4) figlia
d' *Etolia Pellice* chiama *Onfale* per li va
cubiti col suo marito *Alcide*; all' incontr
portano *Plinio* (5) e *Curzio* (6) che *Alessa*

(1) *Il dritto Papiniano sono le Leggi*
come di Romulo, Numa, e di altri susseg
Sesto Papirio L. prim. §. 2. de orig. jur.

(2) *Pellex Junonis oram ne tangito, ...*
get, Junoni crinibus demissis cognam feminam
dito.

(3) *Mere action. 4. Scen. 1. verf. 24.*
. . . . ac mecum ut videas simul
Tuam Alcumenam Pollicem Juno mea

(4) *Epist. 9. verf. 121.*
Forsitan expulsa me Ethalide Dejanira
Nomine deposito Pellicis ausa erit.

(5) *Hist. nat. lib. 35. cap. 10.*

(6) *Lib. 6. cap. 6.*

Digitized by Google

Grande, non marito, avesse avuto varie *Pellici*; E *Cicerone* (1) chiama *Concubina* una certa donna, che si maritò in Roma con un Padre di famiglia che aveva moglie in Spagna. Ma nelli Principi dello Impero Romano, tal divieto restando fermo presso li Greci incominciò presso a' Romani a declinare, stante che il *Pellicato* principiò a discenersi dal *Concubinato*, *Pellice* nominandosi, quella donna che mescolava il suo corpo con chi era marito, e concubiua, quella con chi marito non era, lo chè rilevasi dalla testimonianza di *Masurio Sabino*, e *Granio Flacco* (che fiorì sotto *Cesare*) tapportati da *Paolo* nella *l. Masurius* 144. *de verb. signif. Masurius scribit Pellicem apud antiquos eam habitam, quæ cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellare. Granius Flaccus in lib. de jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vocari, quæ cum eo, cui uxor sit corpus misceat quosdam eam quæ uxoris loco (2) sine nupticis*

in-

(1) *Lib. 1. de Orat. Cap. 11.*

(2) *Quantunque la Concubina stata fosse in luogo di moglie, ciò non ostante questa da quella da gran lunga differiva. Poichè la moglie era partecipe di tutti li beni di fortuna del marito, Madre di famiglia, e Signora cosicchè di tutti li dritti, e dignità del marito partecipava l. 1. §. 1. tit. nupt. instit. lib. 11. §. 1. de his quæ ut*

in domo sit , quam παλλακὴν *Græ*
pe concubinam) vocant , e come il de

Indigni : *ma la concubina non era conf*
rito di tutti li beni di fortuna , quind
gnità del marito non partecipava l.
l. 49. §. 4. de leg. 3. *per lo che qu*
ceva essere in matrimonio , questa in
pe l. 35. ff. adult. *quella per lo più f*
da donne pari di dignità ; quella , che
moglie essere non poteva , o era di vile
ne Heinec. antich. in append. ad lib.
Li Figli nati dalle mogli erano parte
miglia con essere partecipi di tutti li
dignità della famiglia , e portare il
armi del Padre , e di succedere a costu
gli nati dalla Concubina , quantunque fo
la famiglia , non però godevano delle di
privilegj di essa , per lo che Ottavian
altre cose rinfacciò a Cesare , che il fig
li da Cleopatra avesse avuto l' ardire di
re col suo proprio nome Dio. hist.
mihi 479.

Tralascio le altre differenze , che inte
no tra moglie , e concubina disperse in
ghi delle nostre leggi , conoscendo aver
za ecceduto da quello richiedeva la pres
fesa sulla natura , e qualità del concubina
giacchè mi trovo non volendo fuori li lin

binato per le suddette Leggi *Giulia*, e *Papia Poppeja* incominciò ad esser lecito, e dalle leggi

mio dovere, prego mi si tolerì per questa volta lo accennare in che differiva il concubinato degli Ebrei da quello de' Romani, e quanto sù questo punto furono questi più di quelli continenti.

Tanto nel corpo del dritto comune, quanto nella Storia, li Romani mai col nome di moglie le Concubine chiamarono, all' incontro presso gli Ebrei era frequente tal nome a concubine appropriarsi. Leggesi nella Genesi *al* Cap. 25. ver. 1., *che Abramo ebbe in moglie una Donna per nome* Getura, *la quale nel detto Capo concubina appellasi: ed appo li Giudici al* Cap. 19. v. 1. *sta scritto. Fuit quidam vir Levites habitans in latere montis Ephraim, qui accipit uxorem de Bethlem Juda, la quale tanto in questo detto verso, quanto nel verso nono si chiama moglie, ma nel verso decimo appellasi col nome di concubina: di vantaggio presso li Romani li figli naturali, o siano nati dalle concubine, non succedevano al Padre in compagnia colli figli legittimi, e naturali, ma a* Giacobbe *li figli nati dalle Concubine* Bala, e Zelfa *succederono egualmente colli figli nati dalle mogli* Lia, e Rachele.

Gli Ebrei avevano nello stesso tempo e più

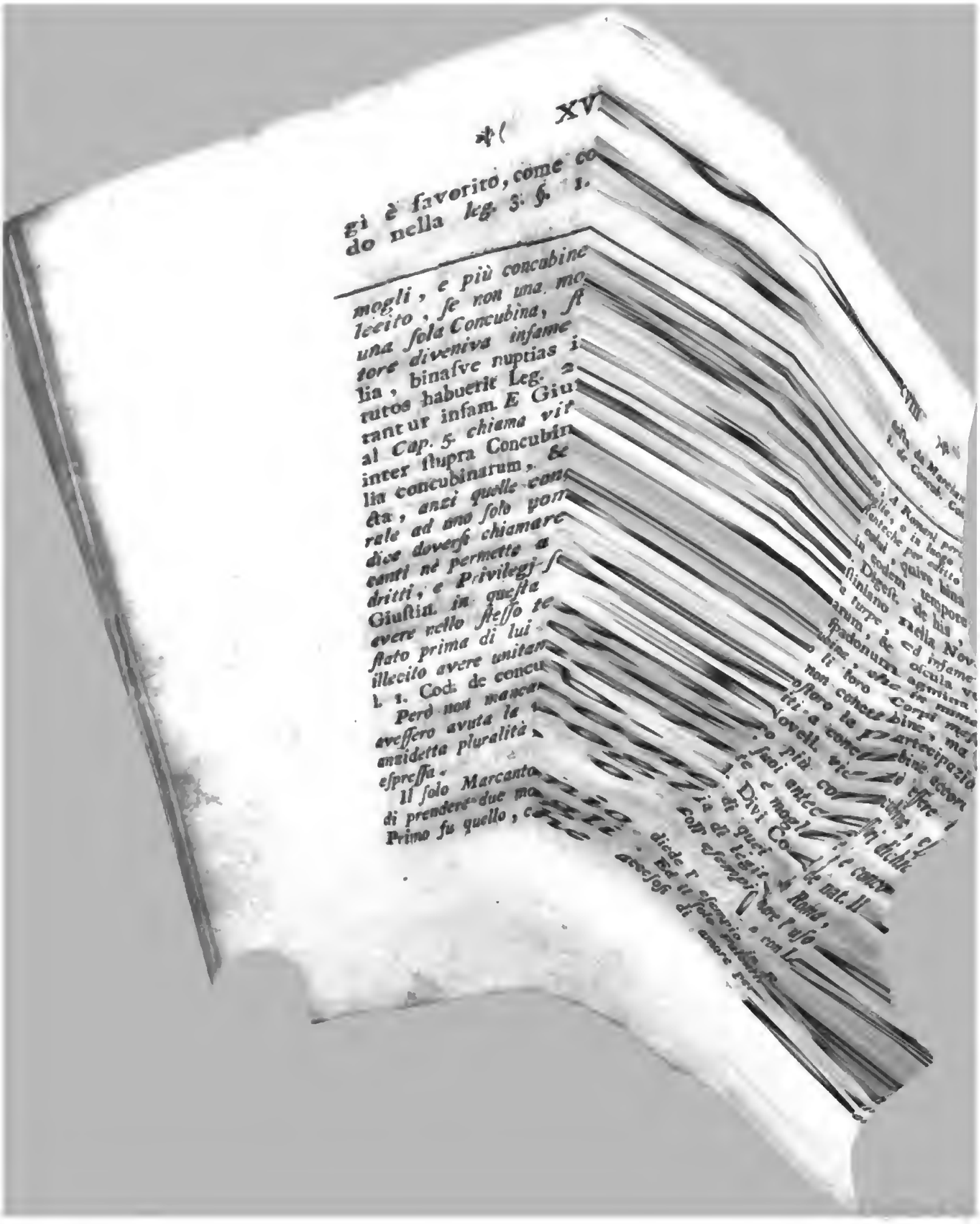

per Leges nomen adſumpſit, a cui ſembra parimenti riferire *Clemente Aleſſandrino* (1). *At nunc quidquid eſt impudicum, & libidinoſum, diffuſum eſt in Civitatibus & jam pro lege habetur .... Hæc ſapientes leges permittunt.* Perciò al riflettere di *Gellio* (2) da quel tempo in poi il nome di *Pellice* non potea più competere a quella legittima conjunzione di donna con chi marito non era, quandoche prima di dette leggi il ſuddetto nome di *Pellice*, come abbiamo dimoſtrato colle autorità di antichi Scrittori adattavas' indifferentemente a queſte due ſpecie di concubito.

Il Meretricio era preſſo de' Romani permeſſo, e tolerato, eſſendo a tali Donne pena baſtante

Donzella, nè volendo abbandonare ſua moglie, preſe il conſiglio di volere amendue ritenere. Ac ut facti turpitudinem amoliretur *dice Briſſonio de jure Connubii* Lege Sanxit, ut cuilibet ſimul duas uxores habere liceret, *ma queſta Legge non fu ricevuta*, ſed nec ea Lex accepta fuit.

Il concubinato dalli principii del Impero Romano ebbe la ſua eſiſtenza ſino alli tempi di Leone *il Savio, da cui con ſua conſtituzione che porta il titolo* ut concubinam habere non liceat *fu abolito; e finalmente dal* Conc. Trident. ſeſſ. 24 cap. 8. de reformat. matrim. *è ſtato da tutto l' Orbe Cattolico eliminato.*

(1) *Pedagog. lib. 3. cap. 3.*

(2) *Lib. 44 noct. attic. cap. 3.*

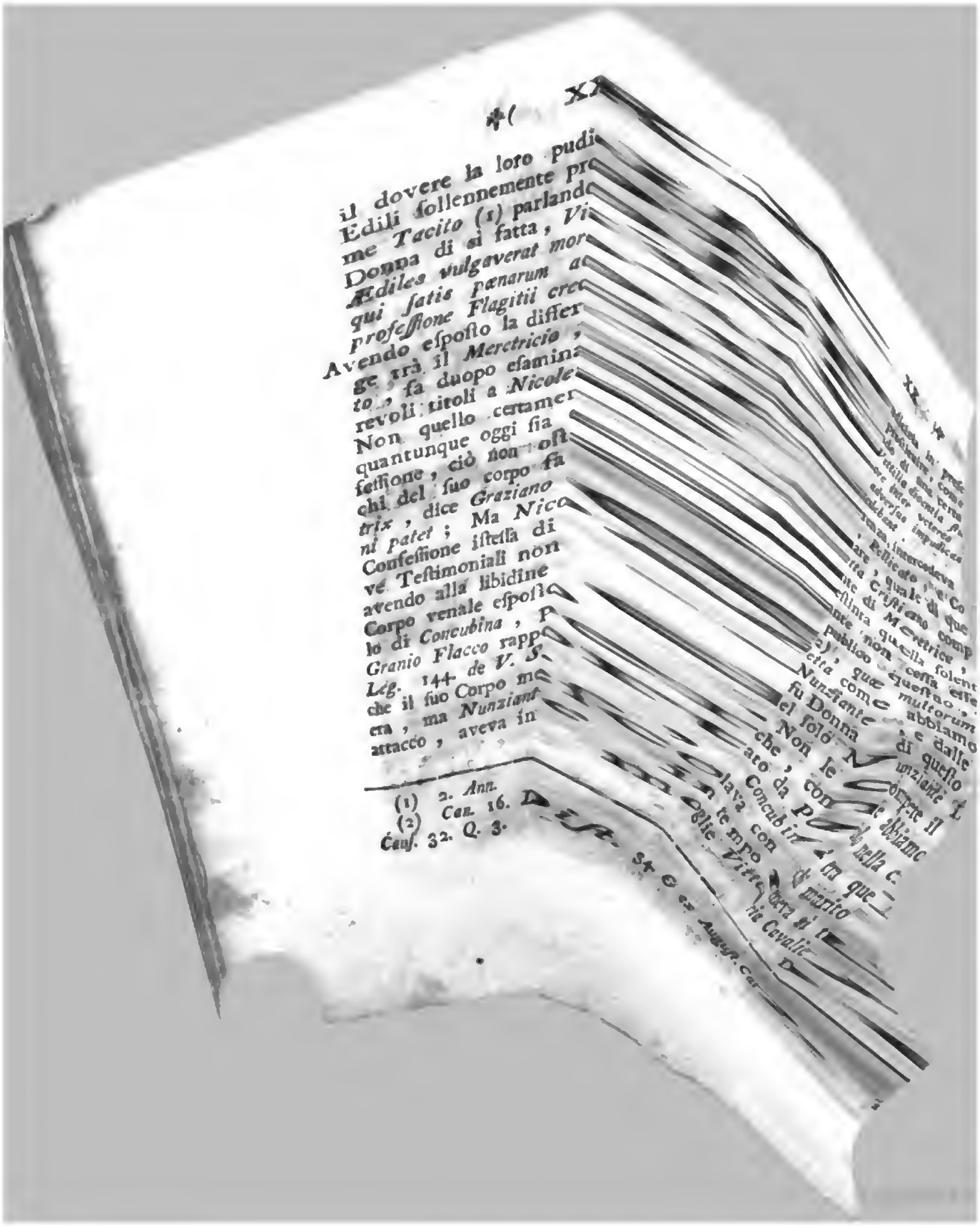

Dunque non altro titolo le può competere, se non quello di *Pellice*, *Pellice* essendo quella, per l' istesso *Flacco*, che carnalmente si univa a chi era marito.

Avendo esaminato, che a *Nicoletta* lo stato di *Pellice* competeva, con ragione agrida *Olimpia*, che l' addotta legge *adfectionis gratia* proferita per lo stato del *Meretricio* permesso, e tolerato, non può ella oggi adattarsi al caso nostro, essendo ne' termini di *Pellicato* in tutti li tempi di Roma proibito, e vietato. Perlocche seguita *Olimpia* come mai possono oggi li figli di *Notargiacomo* da quella donazione formata *intuitu Pellicatus* vantare azione contro di essa, stante nel nostro dritto, e leggi (1), a' fatti turpi negano azione, e leggi (2): quantunque azione concedano, accordano però al reo l' eccezione: onde avvegnache oggi pende la questione tra *Cujacio* (3) e *Donnello* (4) nell' esaminare, se detti patti turpi non partoriscono azione, come *Donnello*, o partoriscono, e quella per l' eccezione si elide, come pretende *Cujacio*, questa niente fa

, al

(1) *L. juris gent. §. si ob malef. de pact. & L. ex eo Cod. de inut. stipul.*

(2) *Leg. Titia, & Leg. Flagitii, Dig. de Ver. oblig. & L. Penult. Dig. de Condic. ob turp. caus.*

(3) *Ad dict. Leg. penult. de Condict. ob turp. caus.*

(4) *Ad Leg. Generaliter 26. Digest. de V. Oblig.*

al caso nostro, avend
Scuole, che nel For
reo niente importa,
o avendo azione, q
zione *doli mali*, si r
nihil interest (1) *ipso*
beat an per exceptio
Ripigliano li figli di
che le promise sur
partoriscono azione,
stare *Olimpia*, che
caso fieno nella rea
tanto il Promissore
la cosa promessa, fi
fata nelle mani dell
al Promissore la c
causa turpe, a rip
pari turpitudine mel
massima ricevuta,
rieri tiroli, tanto
Pandette sotto la
turp. Caus.
Che perciò se li figl
no, che il domi
atto istesso della
ni passato, ove
veranno similmen
il Donante, così
condizione *ob turp*

(1) *Leg.* 112. *Dig. de Div. Reg. jur.*

endo luogo
oro; poiche al
, se l'Attore
quella, per la
rende fievole, ed
jure quis actionem
non informetur.
Neanglacomo esser
pi nel nostro dritto
ma non può loro con
per lo istesso dritto,
, e turpe macchia inc
quanto lo stipulatore
Homicidium faciat fia
stipulatore, non comp
ndizione di indebito
tere ciò che diede fui
est conditio ha che
ed incontr
del Codice
brica de

di Notarg
delli be
azione fia
che ficco
non può
causam
detto

Digitized by Google

petere, ſulla maſsima legale, *quia in pari turpitudine melior eſt conditio poſſidentis*, perche ſe per volere di *Olimpia* ſi vuole il ſudetto *Criſtofaro* Padre de' Donatarj caduto nella turpe macchia, il quell' iſteſſa cadde il Donante ſuo Padre, come lui medeſimo non ſi preſe a roſſore di aſſerirlo (1). Dal che ſi accorgerà *Olimpia*, che li Donatarj non per via di azione naſcente da cauſa turpe, pretendono il dominio de' beni donati, ma in virtù dell' iſteſſo dominio, già loro nell' atto della Donazione trasferito (e che mai può rivocarſi) il poſſeſſo de' ſuderri beni, che preſſo di eſſa ſenza dominio eſiſtono, e quelch' è peggio voglia ſeguitar a poſſedere.

(1) *Fol.* 12.

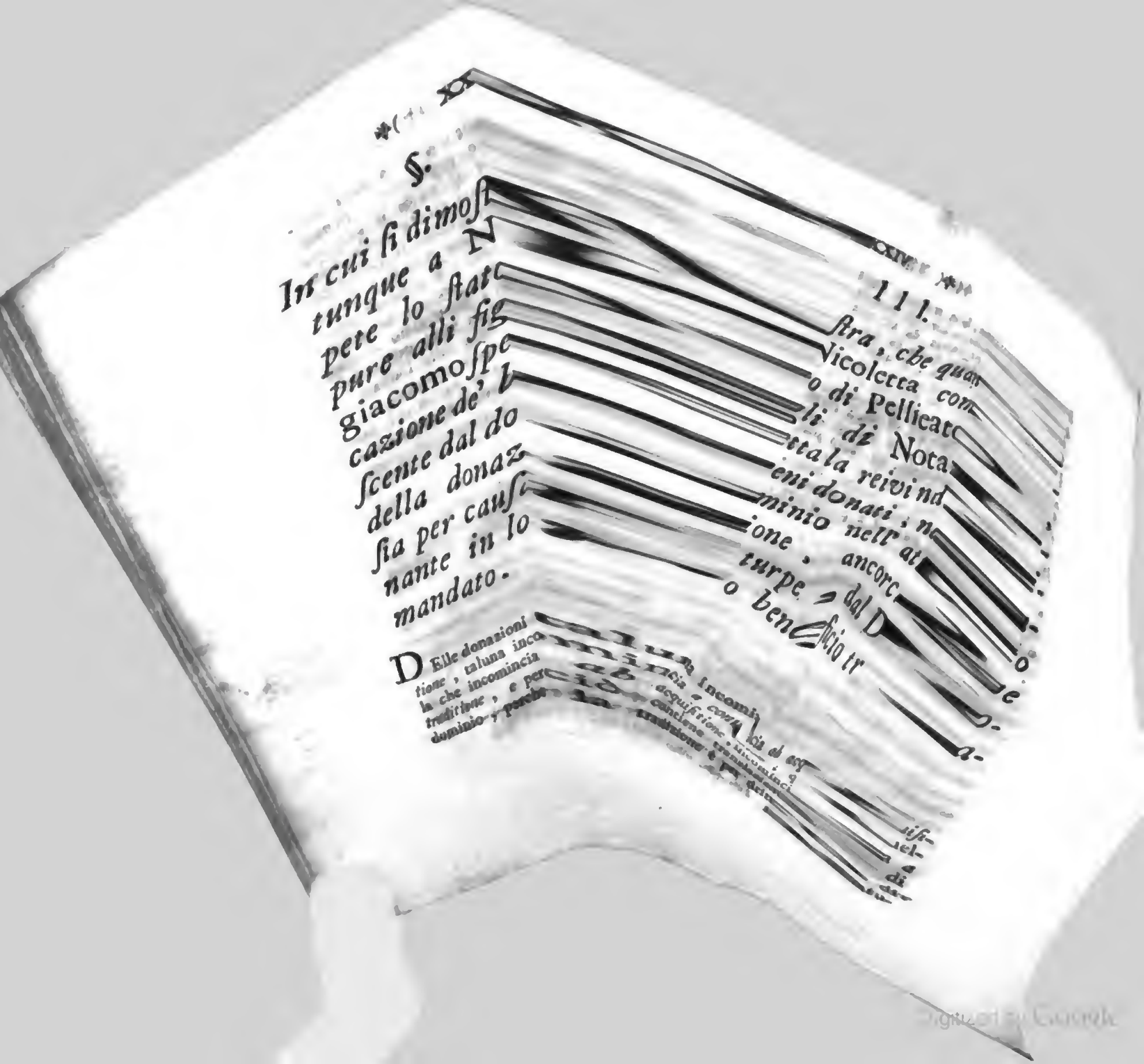

natura , e per dritto civile (1) è un atto legitimo di trasferire il dominio; Quella che incomincia *e conventione* , non contiene traslazione di detto dominio , perche senza tradizione , ma partorisce soltanto azione da domandare de' beni donati il dominio . Nè *Giustiniano* (2) innovò questa parte del dritto antico , ma soltanto aggiunse una terza specie di donazione , inducendo che fuori e della tradizione , e della stipula potesse taluno per patto nudo ancora donare , quale donazione per dritto *Antegiustinianeo* non aveva vigore alcuno .

Se li Donatarj dimostreranno , che la donazione in loro beneficio fatta non sia stata in altri termini formata , se non *per traditionem* , dimostreranno per conseguenza , che il dominio de' beni donati nel punto della donazione istessa fu in loro beneficio trasferito .

Che detta donazione fosse stata *per traditionem* è chiara la pruova , poichè il Donante delli beni donati si ritenne l' intiero usofrutto durante sua vita , e di sua moglie , quale ritenzione in legge non sona altro , se non l'istessa tradizione , *quisquis* , disposero gl' Imperadori Onorio , e Teodosio (3). *Rem aliquam donando , vel in dotem dando , vel vendendo , usumfructum ejus retinuerit , etiam si stipulatus non fuc-*

(1) *Leg. nap. Cod. de pact.*
(2) *Leg. si quis argent. de donat.*
(3) *Leg. 28. de Donat.*

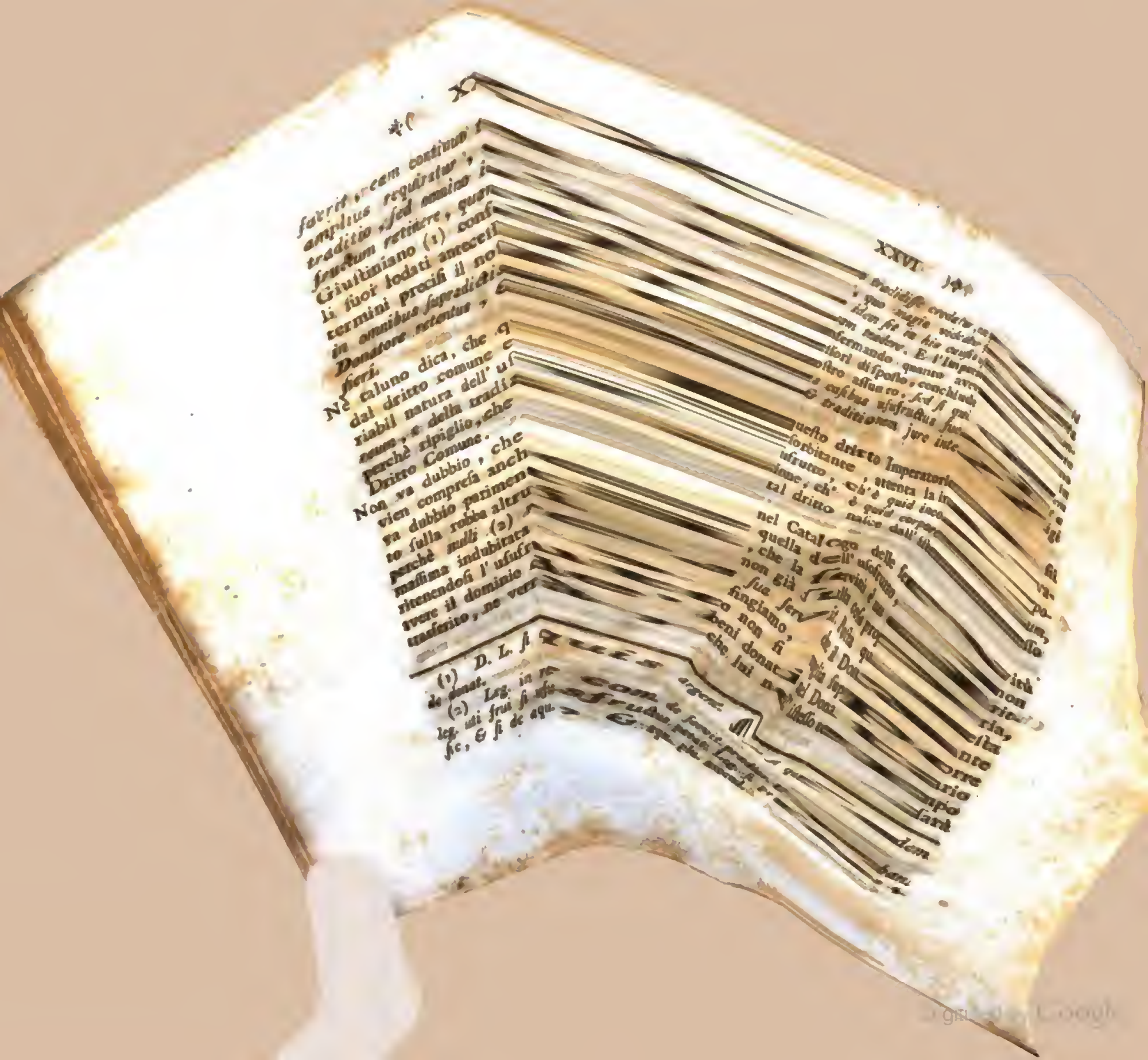

farà dell' istessa Cosa, e proprietario, ed usofruttuario, e per conseguenza si verificherà quell'assurdo, che la cosa propria servirà a se istesso, *at nulli res sua servit* ! Onde ebbero ragione gl' Imperatori, a quali era ben noto il dritto comune, di spiegare, che qualora il donante de' beni donati si abbia l' usufrutto ritenuto, s' intenda *ipso jure* di avere *per traditionem* il dominio trasferito, *si ususfructus fuerit a Donatore retentus, & traditionem jure* (*nempe comuni*) *intelligi fieri*.

Ecco già provata, che il dominio de' beni donati si fu dal Donante nell' atto istesso della donazione in beneficio de' figli di *Natargiacomo* già trasferito, nè quello può dalle loro mani rivocarsi, sul motivo che siasi per causa turpe tramandato, perchè *in pari turpitudine melior est conditio possidentis*. Ecco che *Olimpia* già incomincia a comprendere, che non essendo la detta donazione *ex conventione* (quale partorisce soltanto azione, ma *ex traditione* (che importa traslazion di dominio) li donatarj non per via di azione, (che da contratti turpi non nasce) pretendono il dominio de' beni donati ; ma in virtù dell' istesso dominio *ex traditione* loro già trasferito, il possesso de' suddetti beni, che infallibilmente deve accordargli.

Imperocchè non può mai il Giudice permettere, che dell' istessa cosa uno ne vant' il dominio, e l'altro il possesso, ma deve il possesso

di

di ferire a chi è di
dalle cose donate fu
mi de' figli di *Notargi*
sesso; non può per qu
so di *Olimpia*; La q
senza detto dominio
Giudice non ritrae
di *Notargiacomo* il
beneficio. Ma il fu
biamo di sopra mos
qualsifia causa tirrar
melior est conditio
di *Notargiacomo*,
domani irrevocabi
deve infallibilmente
Sù questo argomento
bili principj, ſt
de' miei Clienti; E
bile in guiſa loro
mai diſperare la p
Oppone Olimpia,
non avendo mai
in vita, nè depo
hanno di eſſi mai
veche al dir di M
incomincia dal d
perloche non poſſ
trato dominio lo
dere il poſſeſſo d

eſſa padrone; Il
allora per allora nelle
giacomo trasferito, il
tal ragione, ſi ritrova
quale come mai può
seguitar a poſſedere, ſe
prima dalle mani di
ſuddetto dominio in
detto dominio, come
ſtrato, non può mai
ſi, *quia in pari turpitu*
offidentis, dunque alli
perchè loro ſolo de'
e dominio rappreſentan
il poſſeſſo di cui accord
perchè na ſce da ineſpu
appoggiata tutta la
queſto argomento
argine, da non po
ma contro di Olimpia
li figli di Notargia
ſeduto li beni
morte del Donante
quiſtato il dominio,
e, e Paolo poſſ(1) il do
attual poſſ delle
oggi in via di quel
mai cruſſi
beni donati

(1) Leg. 1. §. de acqui. vel amitt.

Oppone in secondo luogo, che quantunque si voglia potersi il dominio delle cose trasferirsi senza il possesso di esse, pure nel caso nostro, attesa la causa turpe mai si è il dominio di detti beni trasferito: sù questo punto fa pompa dell' autorità di *Grozio* (1), il quale tutte le condizioni per causa turpe rapporta ad azioni dal dominio nascenti in maniera che a colui, per esempio, che per detta causa diede un anello, non accorda azion personale, per quello ripetere, ma reale nascente dal dominio, che presuppone presso del donatore esistere, e per detta causa, come turpe, mai trasferito. Onde come mai si può, e si vuole nelle mani di *Notergiacomo* il dominio de' beni donati tramandato, quandoche in detta donazione intervenne causa turpe? Stringe vieppiù questo argomento coll' autorità di *Puffendorfio* (2), il quale ricerca, tanto per parte del tradente, quanto per parte dell' accipiente, che siano da ogni vizio immuni, e che quantunque per parte del tradente sia compiuto l' atto della translazione del dominio, pur tuttavolta questo non può mai dall' accipiente acquistarsi, se ello per detto vizio si è reso incapace. La legge vieta gli atti turpi, e per seguela vieta ogni acquisto d' azione, diritto, e dominio da detti atti nascente *enim vero ubi omnis obligatio ex pacto orta*

(1) *Lib. 2. Cap. 12. §. 3. de jur. Bell. & Pac.*
(2) *Lib. 3. cap. 6. §. 12. de jur. nat. & gent.*

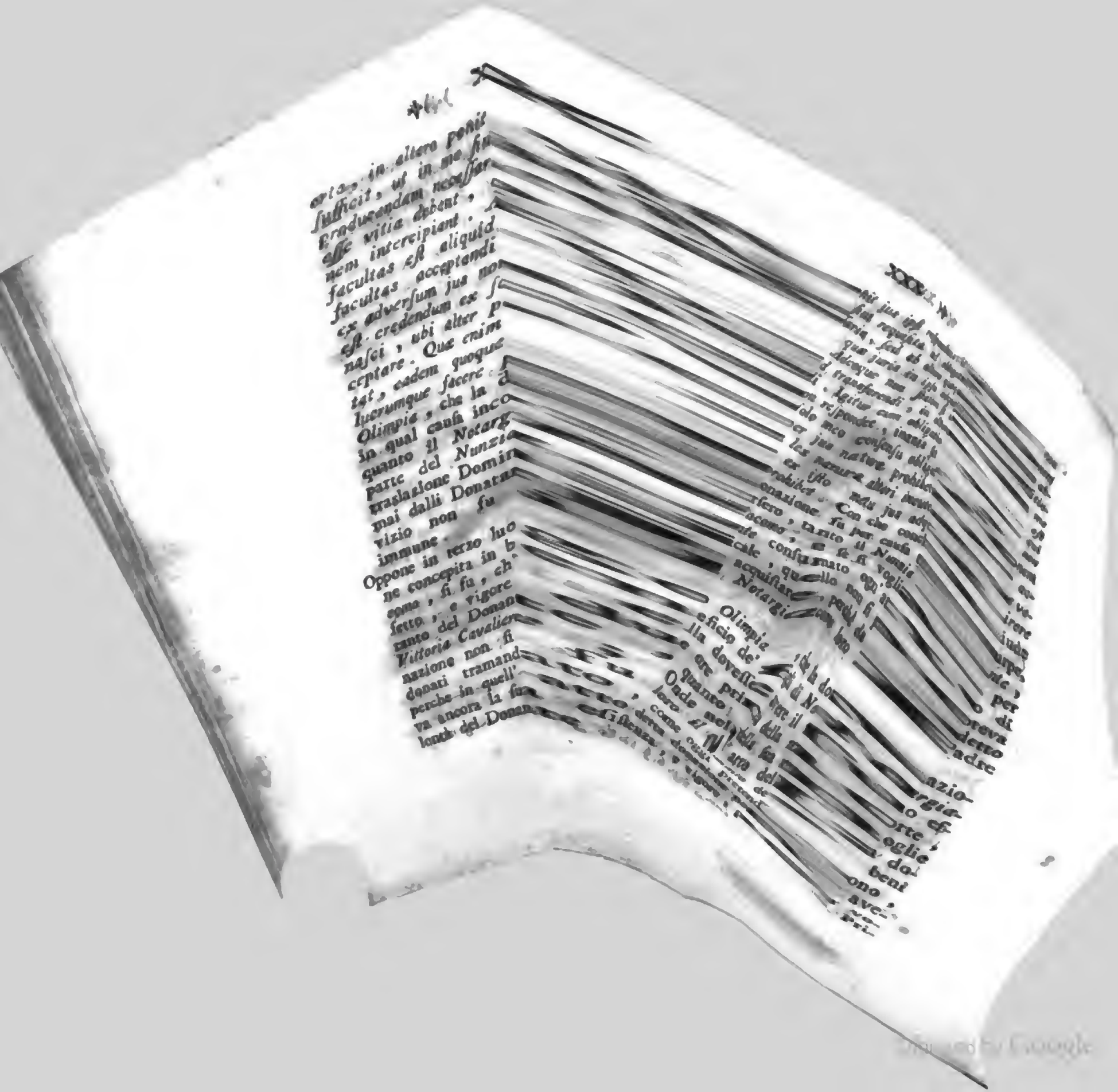

Prima che vengo alli ſuppoſti motivi della Parte, giova far preſente che li Naturaliſti non contenti di eſagitare ne' puri termini della natura, ſe il poſſeſſo ſia, o no neceſſario all'acquiſto de' dominii; vollero su tal punto ben anche il noſtro dritto ingarbogliare. Onde per riſpondere alla prima difficoltà, mi vedo nell'obligo di brevemente eſaminare ſe ella ſia per noſtro dritto in guiſa neceſſario, che non poſſa mai, ſenza l'ajuto di eſſo, il dominio tramandarſi.

Grozio (1) ſoſtiene, che la tradizione non fu mai per dritto di natura neceſſaria a trasferirſi il dominio delle coſe, bastando il ſolo patto, con addurre varj eſempj, ne' quali s'acquiſtava il dominio ſenza di eſſa; ed avvertiſce di vantaggio, che qualora li Giureconſulti Romani dicono eſſere detta tradizione per dritto delli genti neceſſaria all'acquiſto de' domini intendere, non deveſi quel dritto immutabile, ma quello in certo ſtato da molti Popoli accettato, e ricevuto. Ed avendola eliminato dal Dritto di Natura, volle per mio cordoglio, nel dritto civile confinarla; *ut vero* (2) *traditio etiam requiratur ex lege civili eſt*.

Fù tal celebre queſtione con gran ſtrepito, ed impegno ventilata trà due illuſtri valentuomini

Ube-

(1) *Lib. 2. Cap. 8. §. 25. de jur. bell. & pac.*
(2) *Dict. lib. 2. cap. 6. §. 1. n. 2.*

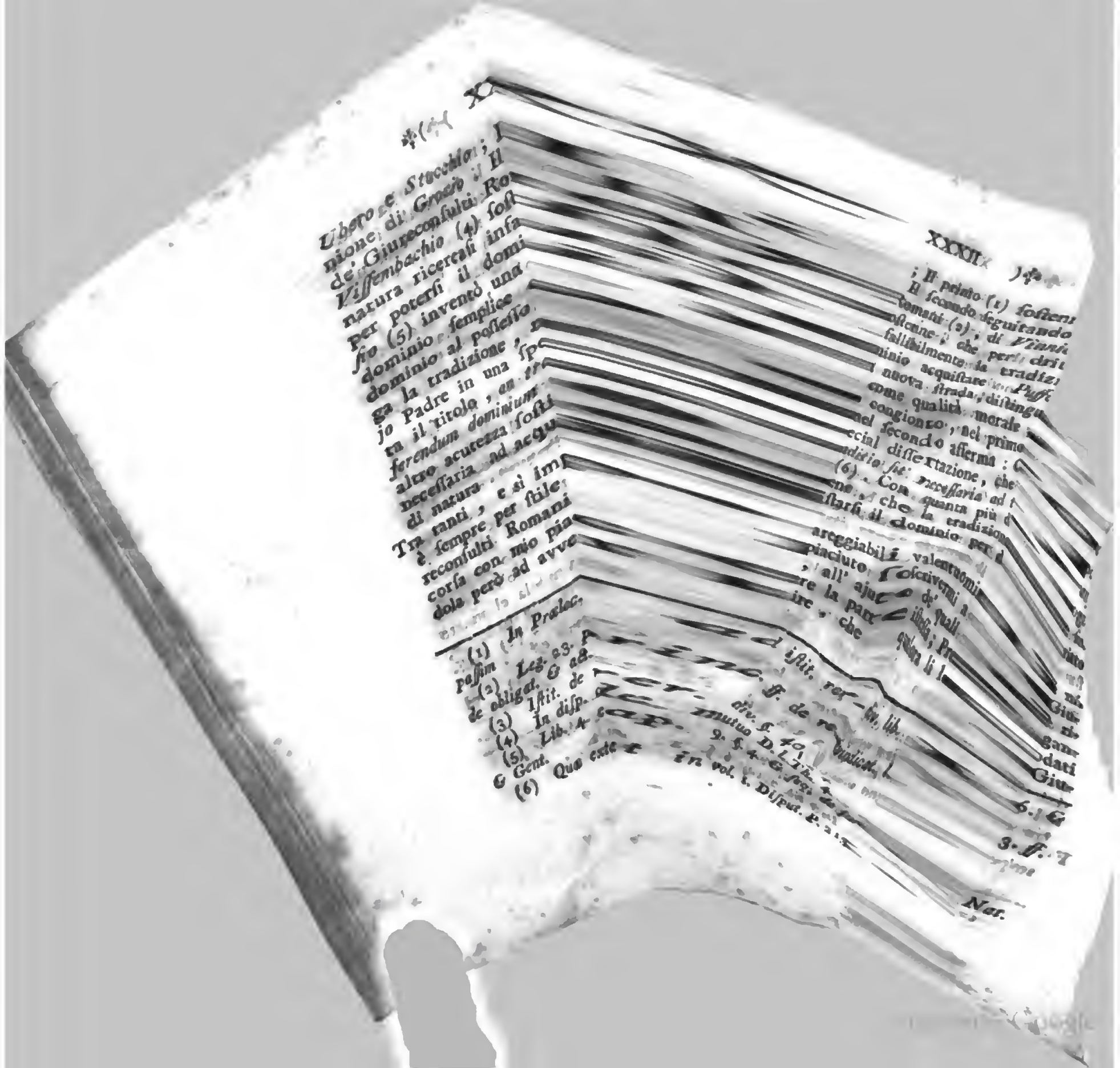

Giureconſulti ſcrivono eſſere la tradizione neceſſaria per l' acquiſto de' dominj, deve riferirſi al dritto delle genti, in cui al dire delli ſteſſi *Paolo*, e *Nerva* il dominio incominciò dal naturale poſſeſſo. E ciò tanto è vero, ch' ella trà le maniere di acquiſtare per dritto delle ſole genti riputarono (1); e non già deve riferirſi, a quel tempo, a quel dritto, in cui vivevano, e ſcrivevano, perche in infiniti luoghi delle noſtre leggi, rapportati dall' iſteſſo *Grozio*, noi abbiamo, che il dominio delle coſe poſſ' acquiſtarſi ſenza la tradizione; Ed infatti l' eredità, *d. L. cum hæreditas* 23. *ff. de acq. poſſeſſ.* li legati di vindicazione (2), e per dritto *Giuſtinianeo* ogni ſorta di Legati, Fedecommeſſi, e Donazioni *Cauſa mortis*, e le donazioni alle Chieſe, e Luoghi Pii (3), de' quali acquiſtaſi il dominio ſenza la tradizione, apertamente convingono, che per dritto civile non è in guiſa detta tradizione neceſſaria, che non poſſa ſenza l' ajuto di eſſa il dominio acquiſtarſi. Eh quì non poſſo fare a meno di non meco ſteſſo dolermi, come mai la divina mente di *Grozio* dietro queſti eſempj ſi abbia laſciato indurre ad opinare, che la tradizione per dritto civile ſia neceſſaria!

(1) *D.* §. 40. *Inſtit. de rer. div.*
(2) *L. a Titio* 64. *ff. de furtis l.* 3. § 3. *ff. de legat.* 3.
(3) *L. ut inter* 23. *Cod. de SS. Eccleſiis.*

Checche ne sia per dritto di natura non è ne
mio impegno ; rimettendomi al lodato Cav
jo , il quale con sopra ragiono pensare più d' o
altro questo punto fis , premendomi solo f
di nuovo ad Olimpia avvertire , che dal f
primo argomento nie iente può trarre a suo
neficio , poiche quella la stessa ragion civile, c
conobbe per dritto delle genti esser la tra
zione necessaria , ella stessa dar tal dritto d
gò , insegnando por erfi talora il dominio
le cose senza di ella acquistarsi .
Nè devono tali discrep ange recare alla parte
raviglia alcuna , pe che ello sono nel nos
dritto frequenti , sen per maggiormente prov
il mio assunto , le far apportarmi datin
dominicale , le qua vedere quanto il nos
dritto volle da quel o delle genti differire
Imperocche conobbero i Giureconsulti Roma
che tanto per acqui arsi , quantunque per rite
il dominio delle co ; era ne essere non
l' animo ; ma ben nche l' at ch' possesso
pure ciò non ostan volleto d ch' prima
la in buona parte rogare , c persi
acquistarsi il domi senza il persi ;
la seconda volleto intuito arsi
insegnare poterfi (1) . Ma ritenere
in l' attuale posse posta quest

(1) Leg. Pere Src 44. in fin. ff. de
rend. vel amitten d. Possess. Leg. 4. Cod.
rend. , vel retine rd. Possess.

Digitized by Google

duzione mera civile prevviddero li Giureconſulti *Pomponio* e *Proculo* (1), che taluno vivendo nel recinto dell' Impero Romano non poteva ritenere il dominio de' beni fuori di detto recinto ſiſtenti perche ceſſando di poſſedere, ſarebbero eſſi per loro natura nel primiero ſtato ritornati, ed al prim' occupante ſottopoſti: nè poteva il detto dominio ritenere in forza di quella determinazione, perche come mera civile non aveva forza di obligare que', ch'erano fuori li limiti di detto Impero, *niſi*, ſoggiunſero, *inter eos Populos amicitia ſit contracta, per eam enim alterius Civitatis conventio alteri rata habetur*. Eccoche li Giureconſulti ben conobbero, che il ritenere il dominio col ſolo animo ſenza il poſſeſſo era un manifeſto diſtacco dal dritto delle Genti, altrimenti non era loro neceſſario il ſoggiungere *niſi inter eos Populos amicitia ſit contracta*, perche tal dritto, come delle Genti, aveva forza di coſtringere quei ch' erano, e non erano in Città.

Ceſſa dunque perciò qualſiſia ammirazione della Parte, ſe il ſuo argomento tratto dal corpo civile non poſſa oggi aver luogo, poiche ello riguarda il mero dritto di natura, più d'ogn' altro da Giureconſulti Romani conoſciuto, e ſaviamente interpretato, e pure vollero da quel-

(1) *Leg. 5. §. 2. & leg. 7. digeſt. de Capt. & Poſtlim. reverſ.*

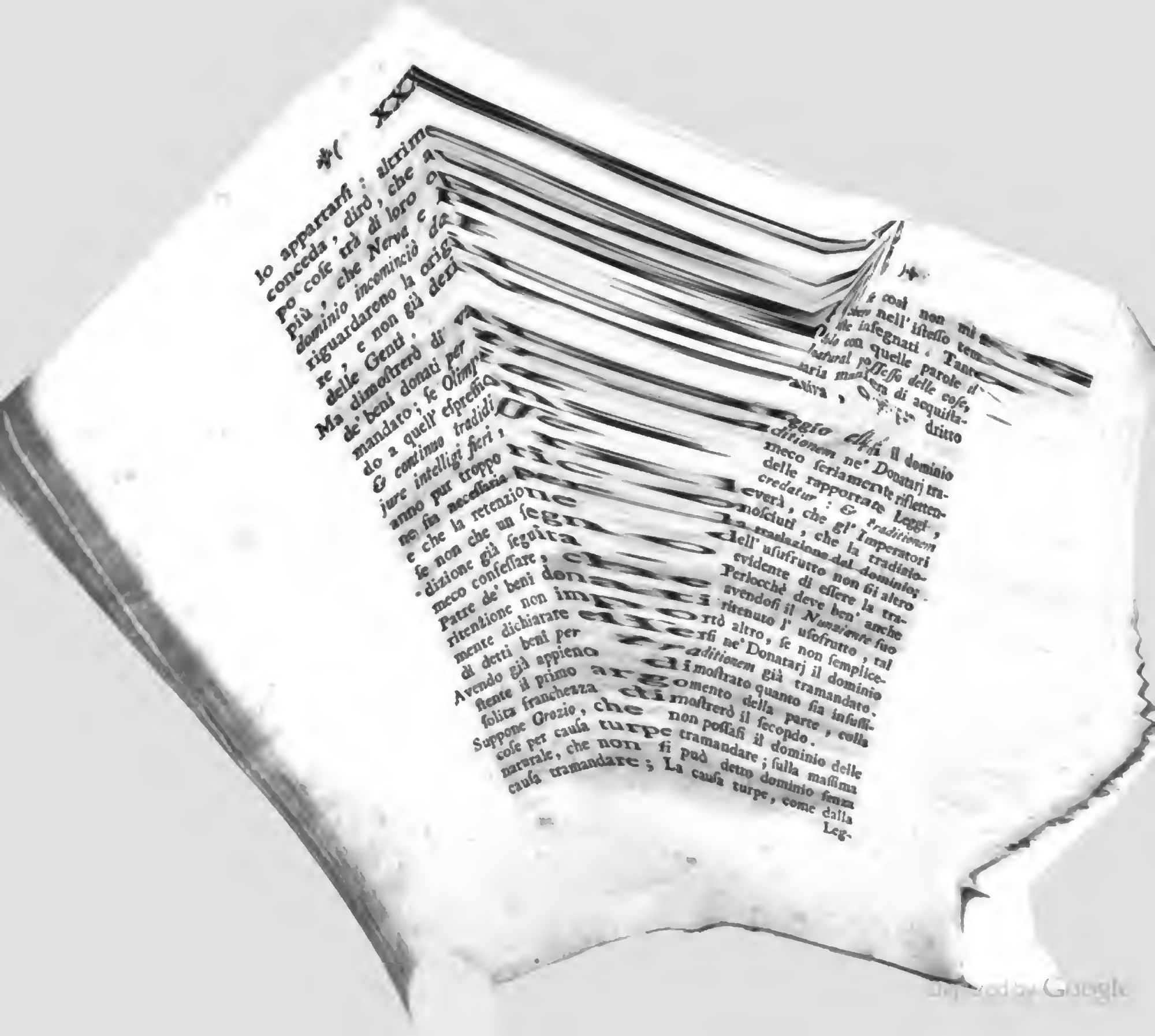

Legge proibita, si ha come non causa, e come mai interposta. Onde chi vuol per detta causa il dominio tramandare, lo vuole senza causa tramandare; ma per dritto di Natura non si può senza causa tramandare, e perciò conchiude, non si può nemmeno per causa turpe trasferire. Dal che rileva di vantaggio tutte le condiczioni, e *sine causa*, & *ob turpem causam* riferirsi ad azioni, non già personali, ma reali nascenti dal dominio mai per causa turpe, o senza causa trasferito.

Prima di venire all'autorità di *Grozio*, dimostrerò, che per dritto civile il dominio delle cose, o sia senza causa, o sia per causa turpe volentieri si trasferisce.

Le Leggi Romane tutte le condiczioni di qualsisia specie riportarono ad azioni personali (1); e non già reali, come *Grozio* per dritto di Natura pretende riferirsi; onde rapportandosi ad azioni personali, tendono elle per conseguenza ad obbligare la Persona alla restituzion del dominio, e non già alla restituzion della cosa dal dominio nascente. *Nam qui vindicat*, Ant. Fabro (2) *dicit rem esse suum, & dominium jam esse suum, ideoque ridicule peteret, ut sibi restitueretur quod diceret jam se habere. Qui ve-*

 ro

(1) *Leg.* 1. *Digest. de condict. ex Leg.* § *appellamus Instit. de act.*

(2) *De error. Pragm. Dec ad.* 44. *err.* 10. § 5.

ro condicit, licet agat
men agit aut dominium
bere, sibi restituatur,
re sibi, aut potius r
nitio est personalium
actionibus. Ex rati
minium semel transfu
non etiam vindicatio
Però quantunque abbi
ff. de donat. que su
rescritto [1] accor
minio, non solo h
revindicazione;
pia, che vice versa
data, per la resti
dendo sempre alla
zion di dominio
petizion di dominio
come in detto effetto
dicazione.
Posta questa massima
reconsulti Romani
condizioni a mere
nivoca del dominio

[1] . . . ideſt actionem, qua dominium pri-
mum tibi reſtituatur, nam non ſolum condictio
quidem tibi in hac caſu, ideſt in perſonam actio
jure procedit, verum etiam vindicationem quoque
Divi Principes in hoc caſu dedisse ſunt jansc-
runt.

della

della cosa, ecco chiara la prova nascente da due titoli del nostro dritto sotto la rubrica *de condictionibus ob turpem causam*; e dal titolo *de condict. sine causa*, che per dritto civile, quantunque la tradizione fosse stata per causa turpe, o senza causa, siasi il dominio trasferito.

Se dunque li lodati Giureconsulti negli anzidetti titoli, impartirono condizioni, o sieno azioni personali da ripetere il dominio già trasferito; Non può negarsi aver avuto per vero, che quantunque non vi fosse stata causa, o ella fosse stata per causa turpe, essersi il detto dominio trasferito, altrimenti non già azion personale alla rivoca del detto dominio, ma azion reale, o sia vindicazione alla restituzion del possesso avrebbero accordato.

Entro di vantaggio nell'impegno di dimostrare, che questa ragion civile trae fonte dalla stessa ragion naturale, ed insiememente quanto meglio di *Grozio* li Giureconsulti Romani filosofando, il dritto di Natura interpretarono.

La tradizione è un' atto legitimo di trasferire il dominio delle cose, purchè è il soggetto, che trasferisce abbia facoltà di disporre, e la tradizione si faccia con animo di trasferire, e non già *locandi* (*Grozio* quantunque niega esser' ella necessaria per la detta traslazione, non niega però, che qualora ella intervenga, non sia causa di trasferire il dominio) la causa, per cui si trasferisce, o sia turpe, o sia non causa co-

questa sostenersi per dritto Civile, il quale in questo solo differisce dal dritto di Natura, che nel caso siano entrambi nella turpitudine imbattuti, ed il tradente, ed il recipiente, non accorda condiczione al tradente da ripetere il dominio, come il dritto di Natura, sulla massima stabilita, *quia in pari turpitudine melior est condictio possidentis*, massima, a di cui norma si giudica, essendo in Città, e non nello stato di Natura.

Ripiglierà taluno, che tale illazione *plus habere suo*, ed infiememente *esser Padrone*, *implicare in terminis*, poichè il dominio nient' altro sona, se non esser suo ciò, che sù di esso dominio vanta si. Chi può disporre per ragion naturale? Chi è patrone. Chi può disporre per l'istessa ragione? Chi dic' esser suo. Dunque se l'esser suo non è altro, se non l'esser Patrone: non può perciò dirsi nel caso nostro aver taluno acquistato il dominio, e nell'istesso tempo essere obligato a restituire perchè non suo. Nè vale l'opposizione intanto per ragion naturale esser costui obligato a restituire; perchè non suo. E perchè non suo? Ecco a capite l'argomento; tanto più, che *locupletior fieri*, *& plus habere suo*, non solo sono massime d'appropriarsi a cose corporee, le quali senza dominio presso taluno si ritrovano, ma a quelle sù de'quali non può *cuius interest* sperimentare la revindicazione, come avviene ne' frutti percepiti nel fondo alieno, e non già d'appropriarsi a cose incorporee.

Mi riserbo, di spinare tal
risposta all' addotto luogo
Puffendorfio non ebbe altro
re, se non che fu quanto
zio ponderato, Grozio (1)
messe per forza, e per
lide, per la ragione, ch
re non tolgono il dover
consensum, principio, e
Ma perchè la legge vi
forza, perciò rileva no
Promissore, se a lui
l'ingiuria dal timore
prima di lui tal pri
leggi Romane, le qu
Rum voluntatem etiam
de originarono l' ecc
driero frequenti. A Pu
tal dottrina, dicendo
puro figmento dal P
cui nell' addotto luogo
tali promesse azione a
A me non preme, nè
in tale briga, premendo
che dall' addotta dottrina di Puffendorfio punto
non s' inferisce, che la tradizione abturpem cau-
sam non sia capace di trasferire il dominio.

(1) Lib. 2. Cap. 11. §. 3 & 7. de jure bell. & pacis.

(2) Leg. 21. §. 4. Digest. quod metus causa.

Ma

Ma ripiglierà taluno, che posta la massima di *Puffendorf*, si deduce in primo luogo, che colui, che promette cento, *ut furtum faciat*, tal promessa per ragion naturale non ha vigore, perchè se promette cento per forza, e per timore tal promessa non ha luogo, stante la legge vieta il timore e la forza, così *a pari* chi promette cento *ut furtum faciat*, nemmeno può avere vigore; stante la legge il furto proibisce; Dal che rileva, che le promesse *ob turpem causam* in sentenza dell' addotto Autore per dritto di Natura non sussistono.

Deduce parimenti da quelle parole *fiumque facere prohibet*, che le tradizioni per causa dalla legge proibita non contengono traslazion di dominio: A prima vista par che le promesse per forza e per timore convengono con quelle per causa turpe. Ma se seriamente si vogliano considerare, rilevo ch' elle tra di loro di gran lunga discordano; Perchè le promesse per forza e per timore non per altro, vigore alcuno non hanno, se non perchè chi per forza promise *sine jure* promise, non avendo colui che detta promessa strappò, dritto di forzarlo a promettere; onde la legge comanda, che tal Promissore prima di adempire a quanto promise sia rifarcito dell' ingiuria data. Qual principio indusse *Puffendorfio* a credere non essere dette promesse sottoposte a forza veruna sul motivo che contro del promissore non si può il rigore di detta promessa sperimentare, se prima non sia in

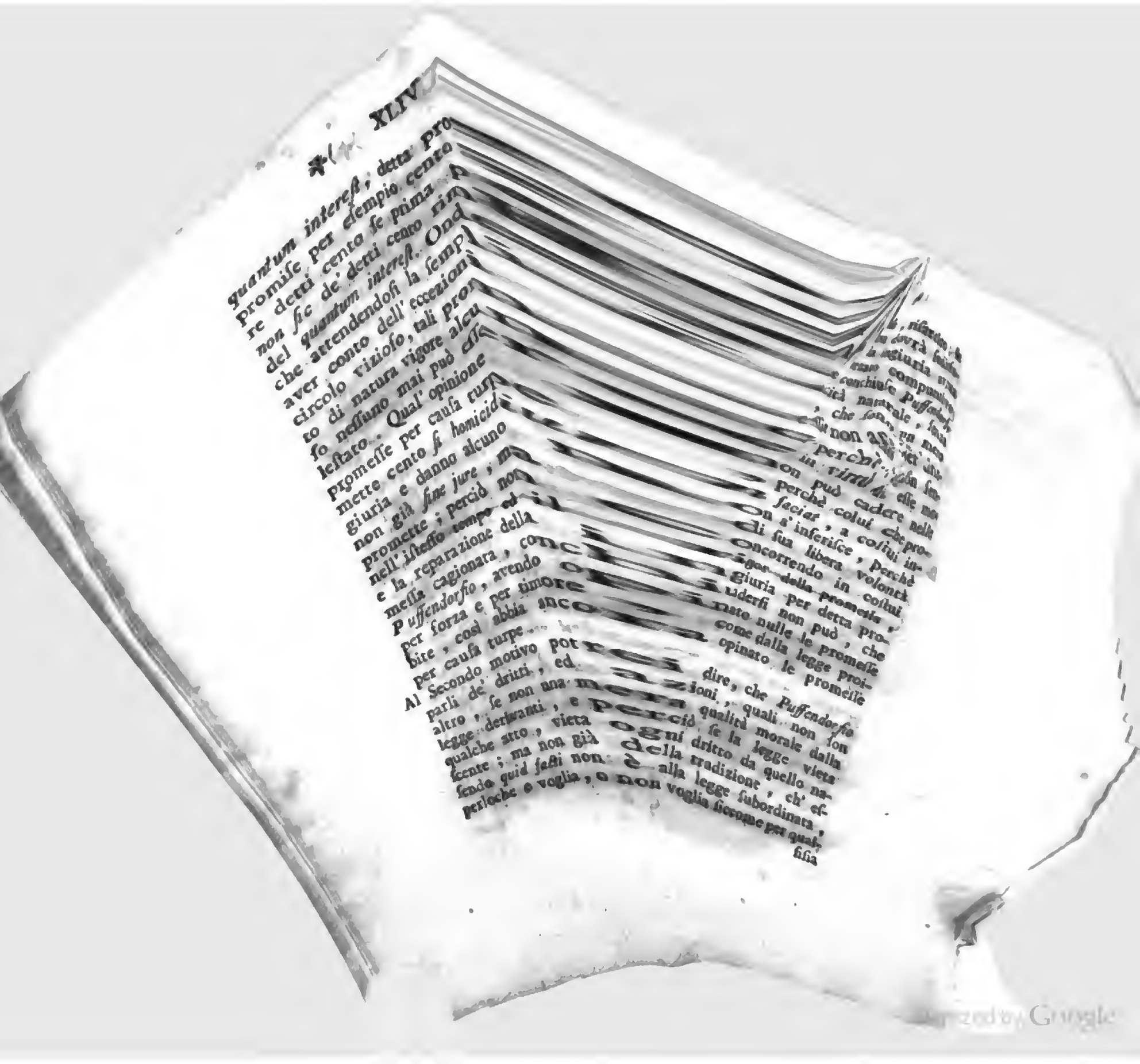

ſiſia delitto non può fare che la tradizione ſ tradizione non ſii , così non può fare , che il dominio , non ſieſi trasferito . Ma dirò , che quelle parole *ſuum facere prohibet* nient' altro ſignificano , *niſi ita ſuum facere , ut de eo diſponere poſſit* . E quì cade in acconcio di riſpondere a quel dubio , come mai poſſa intenderſi l' acquiſto del dominio di qualche coſa , ſenza potere in virtù di tal dominio di ella diſporre .. E per dileguarlo , non farò uſo d' altre ragioni , ſe non di quella , che fu la prima a naſcere colla natura iſteſſa ,

Tra l' altre facoltà , che l' uomo ebbe dalla natura in dono è la poſſanza , perlocche ſtarebbe ben detto eſſer per natura lecito , fin dove può eſtenderſi tal facoltà naturale , ma nò . (Per non tracannarmi il veleno di *Obbes*) , poiche la natura corrigendo la ſteſſa natura , col coſtituire il principio *eſſendi* del ſuo dritto , limitò di detta facoltà le forze .. Dunque *non implicat in terminis* poter per ragion naturale , e nell' iſteſſo tempo per la ſteſſa ragione non potere . Dippiù l' erede fiduciario è Signore de' beni ereditarj , ed in quanto alla ragion dominicale in niente differiſce da qualſiſia altro Signore , e ciò non oſtante non può diſporre de' beni ereditarj , perche è obligato a reſtituire . Se dunque *non implicat in terminis* il potere , e non potere l' eſſere ſignore , e non potere diſporre , nemmeno *implicat in terminis* l' aver acquiſtato per dritto di natura il

domi-

dominio ; e ciò non
uso di esso , perche
zio : Ed ecco che
trovo sviluppato da
renti di *Puffendorfio*
Vengo alla terza , ed
rendo ; che gl' Inter
altre questioni , es
ne ; e per la lette
nante oscura , non
prendere di qual
volta in ella *inser*
utrum in dubio si
causa mortis , o
indurli ad opinare
mortis , per la par
nella lette*re mortis*
nation. propone ,
donare ; e ciò non
vivos si reputa ,
be nascere dalle pa
ge , *scilicet* ut po
exactio , dietro la
nostri interpetri ,
derare se la parola
della donazione ,
zione de' beni donati ;
donazione causa mortis ;
zione *inter vivos* .
La nostra donazione ,
soggiace ad oscurità verum ; stante il donato-
re ,

Digitized by Google

re., come leggesi a chiare lettere, donò irrevocabilmente tra vivi, e per la retenzione dell' usofrutto, per dritto civile del dominio si spogliò. Onde non avendo *Olimpia* per impugnare la detta donazione a che appigliarsi, ricorre e quella dilazione da computarsi dall' atto della donazione fin a due ore prima, tanto della morte del donante, quanto di sua moglie; qual' intermezzo, siccome abbiamo di sopra detto, niente pregiudicarebbe, se fusi' estesa a due ore dopo la morte, e del donante, e di sua moglie, perchè tenderebbe alla sola esazione de' beni donati, in virtù di quel dominio già tramandato; quanto più nel caso nostro non può pregiudicare, essendo ristretto a due ore prima di morire, ed infatti se taluno dona sotto *cum morietur*, pare a prima vista, che questa donazione sii *causa mortis*, perchè il *to morietur* ferisce immediatamente la sostanza di essa, e pure tal donazione *inter vivos* si reputa (1) sul motivo, che il *to morietur* non altro suona, se non il momento, l'istante, in cui il donatore muore, ma tal'istante si è sempre da' Giureconsulti attribuito alla vita, e non alla morte, e perciò donazione *inter vivos* vien reputata; quanto più sarebbe nel caso nostro, ch' è concepita due ore prima di morire? Ecco già provato, che la donazione fu allora

per

(1) *L.* 45. §. 1. *& penult. de V. O.*, §. 14. *Instit. de inut. stipul.*

per allora già perfezi
di due ore, o prima,
pregiudica, perchè
beni già acquistati
ne dal principio co
Credo, se non m' ing
debolezza dimostrar
dritto civile, che la
di dominio, ch' ell
renzione dell' usuf
fa turpe non le pu
detto dominio, c
fa non si può ma
provenuta dal trad
nalmente ho co
mani de' miei Cli
il S. R. C. lor
donati.

Prego però a com
avvertire, che
dritto di natura
esso fissare la pre
sempre nella mia
incardinarla; Ma
indotto tal volta
dritto di natura
sia stabile, e
fondamenta dell'

§. IV.

In cui dimostrasi, che la donazione quantunque fu formata per causa turpe, pur'ella in vero dritto turpe non può dirsi.

NOn posso mai comprendere, come *Nunziante* di anni aggravato avesse avuto tanto spirito, e vigore di coltivare sì turpe attacco con *Nicoletta*, quandoche le sue forze appena lo lasciavano di reggere in piedi? E come ancora voglio credere, che per detta causa si abbia lasciato indurre a donare tutti li suoi beni alli figli di *Cristofaro* suo genero, sul motivo da potere da lui poca summa di danaro ottenere, quandoche per l'intenzo di detta summa, poteva o alienare qualche corpo di terreno, o fare vendita di annue entrade? Cresce di più l'inverisimilitudine: *Nunziante* nel suo testamento rivocò la presente donazione, perche dice, essere formata in tempo che non stava di *retti sensi*; Indi giorni dopo facendo altro istromento di donazione, pure di tutti li

francamente asserire, perchè la causa è turpe, turpe sia benanche la promessa di cento; ma bisogna distinguere se detta causa siasi in stipola anche dedotta, o pure siesi taciuta; nel primo caso la promessa si dirà turpe; nel secondo nò, ancorchè il promissore estrinsecamente non per altro abbia promesso, se non per detta causa turpe. *Quod si pecunia* Donnello (4) commentando da par suo, ed egregiamente la legge *penult. ff. de condict. ob turp. caus. Simpliciter promissa sit nulla nominatim turpi adjecta causa, ob quam promitteretur non potest stipulatio dici turpis, quæ in se nullam turpitudinis causam, neque verbis, neque rei promissæ conditione inclusam habet, quamvis nulla alia de causa facta sit, quam ut turpe aliquid faceret, de quo & prius inter nos actum erat, cujus rei tam gratia stipulatio secuta est: sed causa cogitata & constituta solum extrinsecus, non autem stipulatione comprehensa. Hæc quia in se TURPIS non est, nihil dici potest cur jure civili non valeat.*

Posta questa dottrina nascente dal fonte delle nostre leggi, Domando in grazia ad *Olimpia*, che vuole la gloria di dichiarar turpe la donazione in beneficio de' fratelli di *Notargiacomo*, se *Nunziante* donò forse perchè *Cristofaro* padre de' donatarj fu causa di mantenere, e fomentare il suo turpe attacco con *Nicoletta*; o pure apertamente disse donare per l'amore, ed affet-

(1) *Ad l. 26. ff. de V. O. §. 4.*

domanda, essendo ancora in vita la suddetta Vittoria, *non adhuc venerat*, ma era sospeso; non poteva perciò da quel tempo incominciarsi a prescrivere quell' azione, che al mondo non era. Se dunque l' epoca di detta preferizione fu fissa, com' è di giustizia, nel tempo, in cui morì *Vittoria*; qual mai prescrizione in sì breve spazio, potrà a suo beneficio vantare *Olimpia*? Fingiamo di vantaggio per sempreppiù compiacere, che il giorno della prescrizione debbia incominciare a correre dalli 11. di Agosto dell' anno 1735. tempo in cui cessò di vivere il donante; nemmeno questa gratuita asserriva punto le suffraga: primo perchè non ha posseduta, nè possiede di buona fede, sapendo, che li detti beni spettavano alli figli di *Notargiacomo* in virtù della prima donazione, contro di cui ha giunto fino ad ordire l' infamia di un suo proprio padre: secondo, perchè alli detti figli in numero di sei tra maschi e femine, contano oggi il maggiore appena l' età di anni 40., si deve ad ognuno di essi scemare rispettivamente il tempo nella loro minore età transatto (1) qual respettivo escomputo, chi non vede, che non toglie ogni vantata idea di prescrizione?

Avendo li figli di *Notargiacomo* già pienamente dimostrato quanto fievoli sieno, ed insussistenti li

(1) *L. 3. Cod. quib. non objicit. longi temp. præscriptio.*

li motivi della par
qualsifia aſpetto ſi
donazione, o turp
turpe come nel qu
revindicazione de'
tutta la fiducia di
queſto Supremo
Olimpia a rilaſciar
il poſſeſſo di detti
frutti dall'anno
avere ſempre con
anno 1767. in av
zione della lite (1
fin' all'anno 67.
detti beni in vir
che però debbia
imputare li ducat
le doti tanto pat
dal ſudetto iſtru
Cætera ſuppleant.

Napoli li 20.

France

cembre

ntonio Petrone.

(1) L. 2. Cod.

fruct.

VA1
1527060